



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 13 aprile 2011

Prot. 2193/AP/dr Circolare n. 22

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Al Signor Presidente EURETA  
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria  
LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica  
Viale Trastevere, 76/a  
00153 ROMA

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale  
SESSIONE 2012 – nostra circolare 20/2012 prot 2125/NR/rn del 10 aprile 2012

Facendo seguito alla precedente circolare citata in oggetto, riteniamo necessario tornare su alcuni aspetti dell'Ordinanza Ministeriale con la quale è stata indetta la sessione 2012 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale. Difatti dei passaggi dell'ordinanza hanno sollevato perplessità interpretative da parte di alcuni Collegi, e, in almeno un caso, si è incorso in un refuso (probabilmente a causa nella concitazione derivante dalle note incertezze interpretative sulla durata del praticantato a seguito di quanto previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

In particolare la locuzione "... che abbiano completato un periodo non superiore a diciotto mesi di ..." di cui alle lettere A), C) e D), non esprime chiaramente il principio sancito all'art. 9, co. 6, L. 27/2012, pur richiamato nel preambolo dell'ordinanza, e può prestare il fianco a possibili incomprensioni. A tal fine, la frase deve intendersi nel senso che il periodo di tirocinio del praticante perito industriale deve avere una durata massima di diciotto mesi. Quindi, il naturale corollario di tale affermazione è che da una parte, devono ritenersi validi, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, periodi di tirocinio di durata superiore, in quanto soddisfano "ad abundantiam" il requisito previsto, dall'altra, periodi di tirocinio di durata inferiore non possono soddisfare il requisito, in quanto la durata di diciotto mesi non è stata "completata".

Riguardo al fatto che tra gli adempimenti del Collegio sia ancora riportato "... l'avvenuto compimento del biennio di pratica..." è, con tutta evidenza un refuso che può essere tranquillamente ignorato.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)